

# COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Piazza E. Lussu 1 - 08020 SAN TEODORO - tel 0784-860999 fax 0784-865192

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

(AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 15/2005 E SUCC. MOD.)

Approvato con deliberazione di C.C. nº 3 del 9.05. 2057

# INDICE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.41: Concessione in uso di Beni Comunali

CAPO 6º NORME FINALI Art.42: Albo dei Beneficiari

Art.46: Entrata in vigore

Art.43: Iniziative delle Commissioni Art.44: Accertamento d'Ufficio Art.45: Pubblicità del Regolamento

Art.3: Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici CAPO 2°- INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI

Art.1: Finalità

Art.5: Finalità

Art.2: Settori d'intervento

Art.4: Campo di applicazione

Art.6: Destinatari
Art.7: Forme d'intervento
Art.8: Inserimenti lavorativi di pubblica utilità
Art.9: Requisiti
Art.10: Reddito minimo vitale
Art.11: Procedimento per l'ammissione ai contributi
Art.12: Interventi straordinari ed urgenti
CAPO 3° INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' O INIZIATIVE
Art.13: Finalità e campo di applicazione
Art.14: Attività nel settore dell'educazione e della formazione
Art.15: Attività nel settore sportivo e del tempo libero
Art.16: Attività nel settore culturale e scientifico
Art.17: Attività nel Settore Sociale
Art.18: Attività nel Settore Turistico
Art.19: Attività nel Settore della Tutela Ambientale
Art.20: Attività nel settore economico
Art.21: Ambito d'intervento
Art.22: Procedure d'accesso per attività annuale
Art.23: Procedure di accesso per Manifestazioni o Progetti
Art.24: Eccezioni
Art.25: Criteri
Art.26: Modalità di concessione
Art.27: Modalità di liquidazione
Art.28: Controlli
Art.29: Decadenza dai benefici
Art.30: Altri benefici
CAPO 4° INTERVENTI ED EROGAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE
Art.31: Finalità e campo di applicazione
Art. 32: Beneficiari
Art 33: Modalita' di accesso
Art 34: Criteri generali per la concessione di contributi
Art.35: Criteri di valutazione
Art.36: Modalità di concessione
Art.37: Modalità di liquidazione
Art.38: Controlli
Art.39: Decadenza dai benefici
CAPO 5° PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI
Art.40: Patrocinio comunale

#### CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 Finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali cui l'Amministrazione, ai sensi dell'art.12 della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, allo scopo di conseguire finalità rientranti nelle competenze dell'Ente e comunque dirette al perseguimento dell'elevazione sociale, culturale e sportiva della comunità.
- Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

# Art.2 Settori d'intervento

- La concessione di contributi può riguardare, nei limiti delle risorse disponibili, attività e manifestazioni varie, con particolare riferimento ai settori della tutela ambientale, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della istruzione pubblica, delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, dello sviluppo economico.
- Il Consiglio Comunale, annualmente, con l'approvazione del bilancio di previsione o con separato atto, determina gli indirizzi programmatici degli interventi, nonché la previsione delle risorse finanziarie da destinare a tale scopo.
- 3. La Giunta Comunale determina, in coerenza con gli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio Comunale, la ripartizione delle risorse tra i settori di intervento; dispone, inoltre, le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.8 delle legge 18 agosto 2000, n°267, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

# Art.3 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici.

- 1. I Responsabili dei servizi che hanno la competenza sui singoli settori di intervento, nel rispetto degli indirizzi programmati dal Consiglio e della ripartizione delle risorse stabilita dalla Giunta Comunale, individuano i destinatari dei benefici, fra persone residenti nel Comune di S. Teodoro o tra soggetti aventi ivi sede legale ed operativa, costituiti da almeno un anno, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
- I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.
- I provvedimenti di concessione devono riportare la disposizione normativa che consente l'erogazione del beneficio.
- Non possono essere concessi contributi che si risolvono in mere liberalità.
- L'attribuzione di sostegni finanziari può essere altresi disposta per specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà ad altre popolazioni, per calamità naturali od altri eventi eccezionali; a tale fine è predisposto apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

 La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

#### CAPO 2°- INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI

# Art.4 Campo di applicazione

 Le concessioni di benefici per fini socio-assistenziali sono attribuite a domanda dei soggetti interessati o su segnalazione del caso da parte di altri organismi (Servizi Sociali, Associazioni di volontariato ecc.).

#### Art.5 Finalità

- Gli interventi nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale sono informati ai seguenti principi:
  - a) rispetto della persona e della dignità;
  - b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
  - c) prevenzione e rimozione della situazione di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
  - d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
  - rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

# Art.6 Destinatari

- 1. Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale, singoli o nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno e / o sprovvisti di reddito sufficiente a soddisfare le esigenze primarie. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, degli affiliati con i loro conviventi. Solo al fine del presente regolamento sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincolo di parentela, vivono sotto lo stesso tetto e partecipano alla gestione del bilancio familiare.
- Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

# Art.7 Forme d'intervento

- Gli interventi si distinguono in: <u>Interventi diretti,</u> volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili, e si distinguono in:
  - Ordinari con carattere continuativo a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
  - Straordinari, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di emergenza.

- 2. <u>Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, beni e risorse. Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.</u>
- 3. Di norma l'intervento diretto è preferito a quello indiretto.

# Art.8 Inserimenti lavorativi di pubblica utilità

- Sono interventi socio-assistenziali erogati a soggetti privi di infermità psico fisica tale da determinare l'inabilità lavorativa e che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 6 accettano di svolgere attività civiche quali:
  - custodia, vigilanza, manutenzione giardini o strutture pubbliche, salvaguardia delle aree e del verde pubblico;
  - attività di assistenza persone disabili e /o anziani;
  - attività di assistenza e supporto agli alunni della scuola dell'infanzia ed agli studenti durante il trasporto scolastico;
- Tali incarichi non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato. I soggetti
  che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni
  e responsabilità civile. Le persone o nuclei familiari che rinunciano o rifiutano il servizio
  civico, non potranno beneficiare d'altra forma di assistenza economica nel corso del
  medesimo anno.

# Art.9 Requisiti

- Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore a quello individuato nei criteri unificati di valutazione della situazione economica cui all'articolo successivo ed, inoltre, che:
  - non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, depositi bancari e /o postali,
  - siano privi di occupazione;
  - non abbiano parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. e nello specifico:
    - il coniuge;
    - i figli legittimi, naturali o adottivi, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
    - i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
    - i generi e le nuore;
    - il suocero e la suocera;
    - i fratelli e sorelle germani o unilaterali.
    - Conviventi senza vincolo di parentela considerati "nuclei familiari" ai sensi dell'art.6.
- In caso di motivata e particolare significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuati e perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

# Art.10 Reddito minimo vitale

 Per l'individuazione del "reddito minimo vitale" occorre fare riferimento all'indice di valutazione della situazione economica (ISE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, attenendosi alle disposizioni finanziarie in vigore al momento della richiesta del beneficio.

# Art.11 Procedimento per l'ammissione ai contributi

- 1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi si articola attraverso le seguenti fasi:
  - a) Domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (Servizio Sociale, Associazioni di volontariato ecc.).
  - Istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione;
  - Determinazione del Responsabile di area/setttore competente;
  - d) Comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.
- La conclusione del procedimento dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo.
- Qualora debba essere emesso un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n° 15/2005.

# Art.12 Interventi straordinari ed urgenti

 In casi straordinari ed urgenti, da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, il Responsabile competente può disporre la concessione di interventi economici di carattere straordinario che possono essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto ad es. esenzione dal pagamento di contribuzione utenza per servizi resi da servizi comunali, ecc.

# CAPO 3° INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' O INIZIATIVE

# Art.13 Finalità e campo di applicazione

- Il Comune di S.Teodoro promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati, finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e mantenimento di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
- Le associazioni e gli altri soggetti pubblici e privati sono destinatari dei benefici indicati al comma precedente quando e se esplicano la propria attività nelle seguenti aree di intervento:
  - a) area educativa;
  - b) area ricreativa e sportiva;
  - c) area culturale e scientifica:

- d) area sociale e socio-assistenziale;
- e) area di promozione turistica;
- f) area di tutela ambientale;
- g) area di promozione economica.

# Art.14 Attività nel settore dell'educazione e della formazione

- 1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:
  - attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e universitario;
  - iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative:
  - incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della scuola e delle attività extra – scolastiche giovanili;
  - attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;
  - interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
  - iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigranti ed extra comunitari.

# Art.15 Attività nel settore sportivo e del tempo libero

- 1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:
  - attività sportive a favore dei soggetti portatori di handicap, per l'avviamento allo sport dei giovani, meno giovani e degli anziani;
  - manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, nazionale e internazionale, che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale e turistico-economico.

# Art.16 Attività nel settore culturale e scientifico

- 1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:
  - attività e manifestazioni volte a valorizzare la lingua e la cultura gallurese;
  - attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali:
  - mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia di S.Teodoro;
  - manifestazioni che pongano S.Teodoro come luogo d'incontro e di scambio fra culture per la promozione di un'autentica cultura della pace;
  - attività o manifestazioni volte a valorizzare le grandi istituzioni culturali;
  - attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico, storico e archeologico;
  - studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;

 attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati.

## Art.17 Attività nel Settore Sociale

- 1. I contributi o i benefici economici, di cui al presente articolo, possono essere concessi per:
  - organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
  - avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

#### Art.18 Attività nel Settore Turistico

 I contributi o i benefici economici, di cui al presente articolo, possono essere concessi per attività e manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio.

## Art.19 Attività nel Settore della Tutela Ambientale

 I contributi o i benefici economici, di cui al presente articolo, possono essere concessi per attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

#### Art.20 Attività nel settore economico

 I contributi o i benefici economici, di cui al presente articolo, possono essere concessi per attività ed iniziative promosse da Enti e/o forze economiche, sociali, tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale, con particolare riguardo alle attività di sviluppo della piccola impresa.

# Art.21 Ambito d'intervento

- Sono esaminabili le domande di sovvenzioni sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, che si svolgono nel territorio comunale.
- Si intende per attività annuale quella che, avendo un rilevante interesse in ambito locale, si svolga durante l'intero anno solare e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione comunale.
- Per manifestazioni o progetti si intendono, invece, quelle iniziative non continuative nell'arco dell'anno, anche se ricorrenti negli anni successivi, le quali non abbiano un'organizzazione permanente.
- Sono, altresì, esaminabili le domande di sovvenzioni, presentate da soggetti che hanno sede nel territorio, per manifestazioni o progetti che si svolgano anche, ma non esclusivamente, fuori del territorio comunale, secondo le finalità di cui all'art.13.

# Art.22 Procedure d'accesso per attività annuale

- Le domande per ottenere il contributo a sostegno "dell'attività annuale", dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente, dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate dai seguenti documenti:
  - a) copia Statuto o Atto costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di S.Teodoro;
  - relazione illustrativa o programma dell'attività che si intende svolgere, con relativa previsione di spesa e di quella, eventualmente, svolta nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse locale;
  - c) il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dagli organi statutari;
  - d) dichiarazione da cui risulti se sono state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, se possibile, gli importi;
  - e) dichiarazione attestante che per l'attività per la quale si richiede il contributo è stata inoltrata un'unica domanda indirizzata al Sindaco;
  - f) dichiarazione di eventuale sussistenza delle condizioni previste dal successivo art.25 lettera g) del presente regolamento;
  - g) indicazione del tipo di attività prevalentemente svolta per la quale si chiede il contributo:
    - attività di educazione;
    - attività culturali e scientifiche:
    - attività di promozione turistica;
    - attività di tutela ambientale:
    - attività di promozione economica;
  - h) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
  - i) dichiarazione attestante se il richiedente agisce o non in posizione d'impresa;
  - j) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
  - k) idoneo materiale di informazione relativo, in particolare, al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività svolta.

#### Art.23

#### Procedure di accesso per Manifestazioni o Progetti

- Le domande per ottenere contributi in denaro, disponibilità di spazi, di strutture e di servizi
  comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti redatte in carta legale salvo le esenzioni
  previste per legge dovranno essere presentate al Protocollo del Comune almeno 60 giorni
  prima dell'iniziativa.
- 2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) copia Statuto o Atto Costitutivo se posseduto o curriculum professionale dettagliato, ove non sia già depositato presso il Comune di S.Teodoro;
  - relazione illustrativa dell'iniziativa, con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento, da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale, nonché il presunto numero di partecipanti se trattasi di convegno o congresso;
  - c) il bilancio preventivo, con l'indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa che si intende svolgere ed eventuale conto consuntivo di quella già svolta, se non è agli atti degli uffici comunali;
  - d) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione;
  - e) dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni richieste:

- f) dichiarazione attestante che per l'iniziativa di cui trattasi è stata inoltrata unica richiesta di contributo al Sindaco;
- g) dichiarazione di eventuale sussistenza della condizione prevista dal successivo art.25 lettera g) del presente Regolamento;
- h) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
- indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
- L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di manifestazioni di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.
- 4. Nella concessione del contributo si terrà conto delle disposizioni di cui all'art.28 del D.P.R.29.039.1973, n°600, in ordine all'applicazione delle ritenuta d'acconto. Le finalità del contributo e la natura giuridica del soggetto percettore dovranno risultare esplicitamente nell'atto di concessione.

#### Art.24 Eccezioni

 L'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione.

# Art.25 Criteri

- 1. Nella concessione delle sovvenzioni si deve tenere conto:
  - a) del contenuto dell'attività;
  - b) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
  - dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
  - d) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
  - e) della capacità organizzativa della persona o Ente richiedente così come emerge dal curriculum professionale;
  - f) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
  - g) della gratuità di accesso alle attività organizzative o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

# Art.26 Modalità di concessione

- Il Responsabile di area determina la concessione delle sovvenzioni, in base alle proposte presentate dai servizi competenti ed istruite in conformità al presente regolamento, corredate dai pareri delle commissioni competenti, ove esistenti, e dalle attestazioni di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n°267, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, salvo in casi di urgenza.
- Per le manifestazioni, la concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o il progetto si svolga nel rispetto del programma presentato. In caso di parziale realizzazione o di modifica del programma, che preveda una riduzione del preventivo di spesa, dovrà essere data comunicazione formale all'Amministrazione Comunale almeno 15

- giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione l'eventuale modifica dell'ammontare già deliberato.
- I destinatari delle sovvenzioni si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune da concordarsi di volta in volta.
- La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

# Art.27 Modalità di liquidazione

- Per i contributi relativi all'attività annuale il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, la seguente documentazione:
  - a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
  - rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione, firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spese e di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta come ad esempio scontrini fiscali, ecc...;
  - c) indicazione dell'entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute.
- L'Amministrazione comunale può concedere, con lo stesso provvedimento che accorda la sovvenzione, un acconto pari al 50% del suo ammontare, elevabile per motivati casi particolari fino all'80%.
- Per contributi relativi a manifestazioni, il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione, la documentazione di cui al precedente comma 1°, lett. a), b) e c).

# Art.28 Controlli

 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.

# Art.29 Decadenza dai benefici

- Decadono dal beneficio della sovvenzione i "destinatari" che:
  - a) non effettuino l'attività programmata per la quale sono stati concessi i benefici;
  - non realizzino l'iniziativa per la quale sono stati concessi i benefici o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
  - c) non presentino la documentazione di cui all'art.27 lett.b) nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
  - d) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la documentazione di cui all'art.
     27 lett. a), b) e c) non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.
- La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con determinazione del Responsabile di area che ha emesso il provvedimento concessorio.
- Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sulla sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

## Art.30 Altri benefici

 L'amministrazione comunale ha facoltà di concedere, per la realizzazione delle singole manifestazioni, senza oneri a carico dei richiedenti, altri benefici, oltre alla erogazione in denaro, mediante concessione di uso di spazi, strutture e servizi forniti dai propri uffici. La concessione di tali benefici verrà quantificata per il suo corrispondente valore economico e aggiunta all'eventuale contributo, se erogato.

#### CAPO 4° INTERVENTI ED EROGAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE

# Art.31 Finalità e campo di applicazione

- 1. Il Comune di S.Teodoro riconosce all'attività motoria, alla pratica sportiva ed al tempo libero un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze e tutela della salute per tutti i cittadini. Il sostegno dell'Amministrazione comunale può concretizzarsi attraverso il supporto organizzativo in occasione di manifestazioni sportive, attraverso interventi alle strutture sportive o con contributi economici alle Società ed Associazioni sportive che svolgono, nel territorio comunale, attività sportive che non abbiano fini di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione.
- 2. Si ritiene che l'anno 2007 sia da considerarsi "sperimentale" e pertanto, successivamente alla Iº applicazione del presente regolamento, si valuterà l'ipotesi di integrare e/o modificare lo stesso, secondo le regolari procedure amministrative, al fine di adeguarlo il più possibile alle reali esigenze del territorio teodorino.

## Art. 32 Beneficiari

- L'Amministrazione Comunale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell'Ente, si propone di sostenere anche attraverso i contributi economici, le Società e gli Organismi sportivi, legalmente costituiti, affiliati alle Federazioni e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., aventi sede nel Comune di San Teodoro.
- Possono accedere alle azioni di sostegno economico comunale coloro che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione all'Albo regionale e comunale delle società sportive.
  - assenza di richiami da parte dell'Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli impianti e delle attrezzature nell'anno precedente;
  - c) assenza di procedimenti in corso per ritardato pagamento nell'uso degli impianti sportivi;
  - d) assenza di provvedimenti di natura giudiziaria o fiscale riferiti agli ultimi due anni;
- L'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione istanze particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, e provenienti da società operanti nel territorio comunale, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione.

Art.. 33 Modalita' di accesso

- Le istanze per la concessione di contributi devono essere presentate entro e non oltre il 30 Ottobre di ogni anno, pena l'esclusione, e devono riferirsi all'anno sportivo in corso. L'Ufficio competente, renderà noto delle modalità di accesso ai contributi con l'indicazione della/e persona/e responsabile/i dell'istruttoria e del procedimento.
- Le istanze devono pervenire all'Ufficio Comunale ed avere come oggetto: "Richiesta contributo economico anno sportivo .../..."
- Le istanze dovranno contenere le seguenti indicazioni ed essere corredate dalla seguente documentazione:
  - Denominazione della Società e/o Organismo sportivo;
  - Indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;
  - Cognome e nome del Presidente, indirizzo e numero di telefono;
  - Federazione e Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società o Organismo;
  - Numero complessivo degli iscritti o tesserati e numero complessivo degli istruttori (eventuali elenchi nominativi);
  - Atto costituivo e Statuto, regolarmente registrato a norma di legge, con l'indicazione dell'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo regionale e comunale se non già in possesso dell'Amministrazione;
  - Dettagliata relazione tecnico-sportiva ed economica che illustri l'attività che si intende svolgere, la partecipazione a campionati, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati e le sedi delle eventuali gare ufficiali da disputare;
  - Il codice fiscale e/o partita IVA, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento;
  - Da ogni altro documento che l'Ufficio comunale competente, nel rispetto delle norme, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

# Art.. 34 Criteri generali per la concessione di contributi

- 1. Lo stanziamento annuale di bilancio sarà utilizzato per l'erogazione dei contributi, assicurando l'uniformità di trattamento dei soggetti richiedenti, quantificando gli stessi secondo i parametri fissi ottenibili in base ad elementi che, avendo obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto. Di tali somme può essere concesso un anticipo fino all'80%, previa presentazione di garanzia fideiussoria per l'erogazione di somme superiori a 30.000 euro.
- Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente, ai sensi dell'art.33.
- 3. La richiesta di contributo per singole iniziative non è oggetto del presente capo, ma è disciplinata in via generale dal capo 3. Eventuali contributi concessi alle società di cui all'art.32, nel corso dell'anno sportivo di riferimento, per singole iniziative, verranno regolarmente detratti dalla quota finale spettante così come stabilita dai parametri e criteri del presente atto.
- 4. Pertanto chi chiede il contributo per l'attività complessiva, non può richiederlo per iniziative frazionate già in essa ricomprese, né possono essere richiesti separatamente più contributi a Settori comunali diversi per la stessa iniziativa. Di tale circostanze fornirà apposita dichiarazione.

## Art.35 Criteri di valutazione

1. I contributi a sostegno dell'attività sportiva sono volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale. Sono ammessi al contributo: le società sportive, polisportive, e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, determinati secondo i seguenti parametri:

Le attività sportive vengono distinte in:

- Promozionale fino ai 14 anni
- Agonistica giovanile fino ai 18 anni
- Agonistica assoluta superiore ai 18 anni
- In riferimento alle attività, si attribuiscono i seguenti valori:
  - Promozionale fino ai 14 anni:

Giovani dai 4 ai 14 anni di età – Società/Organismi che operano per lo sviluppo psicomotorio psichico sportivo fisico, con particolare attenzione alla funzione aggregativa sociale:

punti 2;

Agonistica giovanile fino ai 18 anni:

Giovani dai 15 ai 18 anni di età - Continuazione allo sviluppo del minore con l'indirizzo al definitivo sviluppo sportivo, tenendo comunque in considerazione la funzione aggregativa sociale:

punti 3,5;

Agonistica assoluta superiore ai 18 anni:

Sportivi dai 19 di età in poi - il soggetto rimanendo nell'ambito sportivo è di esempio per i più giovani in quanto svolge un'importante funzione di educazione e di aggregazione sociale:

punti 2,5;

In riferimento al numero di atleti, si attribuiscono i seguenti valori:

numero di atleti che svolgono attività promozionale:			
da n. 1 atleta a n. 10 atleti:	punti	0,25;	
da n. 11 atleti a n. 20 atleti:	punti	0,50;	
da n. 21 atleti a n. 50 atleti:	punti	1,00;	
da n. 51 atleti a n. 100 atleti:	punti	1,50;	
da n. 101 atleti a n. 150 atleti:	punti	2,00;	
da n. 151 atleti a n. 200 atleti:	punti	2,50;	
da n. 201atleti a n. 300 atleti:	punti	3,00;	
oltre 300 atleti:	punti	3,50;	
numero di atleti che svolgono attività agonistica:	- 10 to	0.000	
da n. 1 atleta a n. 10 atleti;	punti	1,00;	
da n. 11 atleti a n. 20 atleti:	punti	1,50;	
da n. 21 atleti a n. 50 atleti:	punti	2,00;	
da n. 51 atleti a n. 100 atleti:	punti	2,50;	
da n. 101 atleti a n. 150 atleti:	punti	3,00;	

oltre 300 atleti: punti 4,5;
➤ In riferimento alla partecipazione a campionati, si attribuiscono i seguenti valori:

punti 3,50;

punti

4.00:

nazionali: punti 5; regionali: punti 3; provinciali: punti 1,5; comunali: punti 0,5;

- In riferimento ai risultati conseguiti nei campionati, si attribuiscono i seguenti valori:
  - nei campionati nazionali:

da n. 151 atleti a n. 200 atleti:

da n. 201atleti a n. 300 atleti:

	al 1° posto:	punti	10;
	dal 2° al 3°:	punti	8;
	dal 4° al 6°:	punti	5;
*	nei campionati regionali:	V#2023/791900	
	al 1º posto:	punti	8;
	dal 2° al 3°:	punti	5;
	dal 4° al 6°:	punti	3;
	nei campionati provinciali:	Text.23116	
	al 1º posto:	punti	5;
	dal 2° al 3°:	punti	3;
	dal 4° al 6°:	punti	1;

- Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società le risorse a disposizione per tale finalità saranno divise:
  - il 50% dello stanziamento di bilancio dovrà essere assegnato all'associazione o società che ha ottenuto il maggiore punteggio complessivo;
  - il restante 50%, tra le altre richiedenti, sarà suddiviso per il punteggio complessivo attribuito ed il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. A parità di punteggio avranno la priorità le società che svolgono un'attività continua negli anni e quelle che hanno svolto attività nell'anno precedente rispetto a nuovi corsi e squadre.
- In casi eccezionali, in considerazione di ingenti spese sostenute dalle associazioni e società, potranno essere concessi contributi straordinari per l'attività ed iniziative, il cui carattere di eccezionalità dovrà essere approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale.

## Art.36 Modalità di concessione

- Il Responsabile di area determina la concessione dei contributi, in base alle proposte presentate dai servizi competenti ed istruite in conformità al presente regolamento, corredate dai pareri delle commissioni competenti, ove esistenti, e dalle attestazioni di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n°267, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, salvo in casi di urgenza.
- I destinatari dei contributi si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune da concordarsi di volta in volta.
- La concessione di contributi di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

# Art.37 Modalità di liquidazione

- A conclusione dell'attività svolta e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:
  - a) relazione dell'attività svolta;
  - consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali ecc.);
  - c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;

- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite;
- e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.
- Per le Associazioni, Società Sportive ed Enti di Promozione o soggetti che comunque operino in ambito sportivo che abbiano usufruito dell'anticipazione del 80% del contributo concesso, il saldo verrà corrisposto ad avvenuta rendicontazione dell'intero importo e di quanto previsto ai punti precedenti.

## Art.38 Controlli

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.

#### Art.39 Decadenza dai benefici

- 1. Decadono dal beneficio dei contributi i "destinatari" che:
  - non effettuino l'attività programmata per la quale sono stati concessi i benefici;
  - non presentino la documentazione di cui all'art.37 nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
  - nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la documentazione di cui all'art.
     37 non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.
- La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con determinazione del Responsabile di area che ha emesso il provvedimento concessorio.
- Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sulla sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

#### CAPO 5° PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

# Art.40 Patrocinio comunale

- Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.
- Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.
- Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino, concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, su conforme determina del Responsabile di area, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) attinenza alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione comunale;
  - b) rilevanza nell'ambito delle aree individuate all'art.13:
  - c) assenze di fini di lucro.
- La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, il logo del

Comune seguito dalla seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN TEODORO"

#### Art.41 Concessione in uso di Beni Comunali

- L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui ai capi 3° e 4°, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
- Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
- 3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno 15 giorni prima per l'uso continuato, 5 giorni prima per l'uso temporaneo e 48 ore prima in caso d'urgenza, e dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché l'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.
- L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previo provvedimento del Responsabile di area.

## CAPO 6° NORME FINALI

# Art.42 Albo dei Beneficiari

 Ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 07.04.2000, n°118, è istituito l'Albo dei Beneficiari dei contributi.

# Art.43 Iniziative delle Commissioni

 Le Commissioni competenti, ove esistenti, possono presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.

# Art.44 Accertamento d'Ufficio

 Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale è tenuta a certificare.

# Art.45 Pubblicità del Regolamento

 Il presente regolamento viene tenuto depositato permanentemente presso la Sede comunale, in libera visione.

# Art.46 Entrata in vigore

1.	Il presente rego disposizioni di le	lamento entra in egge e del vigente	vigore con il Statuto comu	conseguin nale.	nento dell'e	secutività sec	ondo le